



PCRI - Provvedimento di iscrizione della cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle società di capitali in liquidazione ex art. 2490 comma 6 c.c. e art. 40 c. 1 DL 76/2020 (Avvio PCRI 39/2025)

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- l'art. 9 della L. n.40/2007 che ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 8. c.3 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- l'art. 32 della L 18 giugno 2009, n 69 il quale dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
- l'art. 40 del decreto legge n. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, ai commi 1 e seguenti, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dall'art. 2490 c. 6 del codice civile (R.D. n. 262 del 16 marzo 1942) è disposto con determinazione del Conservatore, determinando dunque un trasferimento di competenza dal Giudice del registro al Conservatore del Registro delle Imprese;
- il Provvedimento del Conservatore n. 428 del 13 ottobre 2021, già trasmesso al Tribunale di Padova, Giudice del Registro, con nota prot. n. 61247 del 18.10.2021 e condiviso dal Giudice del Registro con nulla osta del 25.11.2021, che ha stabilito le modalità di comunicazione agli interessati degli atti inerenti i procedimenti d'ufficio di cancellazione massiva, previsti dal DPR n 247/2004, dagli articoli 2490, comma 6, c.c. e art. 40 del DL Semplificazioni;
- la delibera di Giunta n. 61 del 7 maggio 2015, che ha deliberato di rinunciare all'esazione del diritto annuale e delle relative sanzioni nei confronti delle società di capitali cancellate dal registro delle imprese, e dunque già estinte, sia in fase di emissione delle cartelle di pagamento conseguenti a mancati pagamenti di atti di accertamenti, sia in fase di contestazione mediante ruolo;

RICHIAMATA



- la propria determinazione n. 39 del 23.07.2025 con cui è stata accertata la presenza nel Registro Imprese di **n. 306 società di capitali** che presentano le condizioni di cui all'art. 2490 c. 6 del codice civile;

CONSIDERATO CHE

- sussiste la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati nel Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;
- l'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stata comunicata:
 - tramite pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Padova per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi (dal 24 luglio 2025 al 06 settembre 2025) del Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 39 del 23.07.2025;
 - notifica dell'avvio del provvedimento nei confronti delle imprese in possesso di un proprio domicilio digitale, valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese (Prot. 0052381/ U del 31/7/2025);

ACCERTATO CHE

1. successivamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento del Conservatore n. 39 del 23.07.2025 di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 del codice civile, è emerso che:
 - REA PD 309877 Player Srl in liquidazione: ha provveduto al deposito dei bilanci mancanti;
 - REA PD 327289 Life Srl in liquidazione: quota sociale sottoposta a sequestro conservativo, ordinanza del tribunale di Venezia del 9/1/2024;
 - REA PD 357431 Tre.Fin. Srl in liquidazione: quota sociale rappresentata dal curatore fallimentare della società titolare della quota medesima;
 - REA PD 415063 Olimpia società consortile a responsabilità limitata in liquidazione: quota societaria soggetta a procedura concorsuale;
 - REA PD 422413 AGI Srl in liquidazione: ha provveduto al deposito dei bilanci mancanti;
 - REA PD 427541 Original Trade Srl in liquidazione: sequestro della quota di partecipazione al capitale sociale dei soci;
 - REA PD 443863 Mode System Società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione: disposta confisca, divenuta esecutiva il 1/3/2025, del profitto di reato in via diretta o sui beni nella disponibilità del socio unico;
 - per le **rimanenti n. 299** è stata regolarmente effettuata l'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;
 - per le citate 299 posizioni non sono stati depositati i bilanci d'esercizio di cui è stato omesso il deposito e non sono pervenute osservazioni giustificative adeguatamente motivate per l'interruzione del procedimento di cancellazione d'ufficio;

RITENUTO CHE

- sia applicabile in via analogica alla presente cancellazione di società di capitali ai sensi dell'art. 2490 del codice civile, il medesimo criterio di valutazione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese dell'effettiva possibilità di riscossione in relazione all'importo del



diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni sancito espressamente per le fattispecie delle cancellazioni d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone rispettivamente agli artt. 2, comma 6, e 3, comma 5, del DPR 247/2004;

DETERMINA

- di non procedere con l'**iscrizione della cancellazione** dal Registro delle Imprese, per le motivazioni indicate, delle seguenti società:
 - REA PD 309877 Player Srl in liquidazione
 - REA PD 327289 Life Srl in liquidazione
 - REA PD 357431 Tre.Fin. Srl in liquidazione
 - REA PD 415063 Olimpia società consortile a responsabilità limitata in liquidazione
 - REA PD 422413 AGI Srl in liquidazione
 - REA PD 427541 Original Trade Srl in liquidazione
 - REA PD 443863 Mode System Società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione
- di comunicare entro otto giorni dalla data di adozione, il presente provvedimento alle rimanenti **n. 299 società di capitali** indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento tramite PEC al domicilio digitale per le imprese per le quali risulti un indirizzo valido ed attivo iscritto al Registro delle Imprese, mentre, per le restanti imprese tramite pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo on-line nel sito istituzionale della Camera di Comercio di Padova, per 8 (otto) giorni consecutivi;
- di provvedere, per le società per le quali non siano pervenute opposizioni e decorsi 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione, ovvero dallo scadere degli otto giorni di cui al punto che precede, alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40, commi 1 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle imprese che medio tempore abbiano provveduto all'iscrizione della cancellazione con autonoma procedura su istanza di parte o per le quali risultano precedenti protocolli non d'ufficio recenti, aperti od evasi;
- di rinunciare, stante le ragioni di antieconomicità complessiva per la Pubblica Amministrazione e per la Camera di Commercio di Padova in particolare già richiamate nella delibera di Giunta n. 61 del 7 maggio 2015 ed empiricamente dimostrate con determinazione del dirigente dell'Area del Registro Imprese n. 11 del 02.05.2017:
 - alla richiesta di pagamento dei diritti di segreteria per quanto attiene ai procedimenti di cancellazione;
 - alla riscossione, tramite i ruoli non ancora emessi, dei diritti annuali ancora dovuti dalle società oggetto del presente provvedimento e fatti salvi i diritti alla riscossione dei ruoli già emessi;
 - all'avvio dell'attività sanzionatoria per omessa denuncia della cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito del procedimento di cancellazione d'ufficio;
- di trasmettere, in considerazione dei risvolti economico-patrimoniali, la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti.



Il Conservatore
e dirigente Registro Imprese
Andrea Malagugini

(*firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis*)

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale, nonché tramite posta elettronica certificata alle società che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale. In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4 comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)